

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei "diritti amministrativi", il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi "diritti amministrativi" debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall'Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le "condizioni" (fra cui i "diritti" già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l'art. 12 par. 2 impone alle "Autorità nazionali di regolamentazione", che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti "diritti amministrativi" - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intolate le funzioni dell'"Autorità di regolamentazione nazionale", cioè il MISE e l'AGCOM, non sono provviste di un'adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall'art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di "regolamentazione" (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all'AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell' art. 34, co. 2 e dell'Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei "diritti amministrativi", non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i "diritti amministrativi" vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione "potenzialmente" destinataria dell'offerta dell'impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell'impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l'ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di "non discriminazione"); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di "proporzionalità")

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i "diritti amministrativi" fossero adeguati alle dimensioni delle imprese "autorizzate", potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debentrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravosissime spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con tale Decisione la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti, concessi dalle Autorità italiane in base alla Legge regionale n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero alle casse pubbliche. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con lettera del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha puntualizzato che l'Italia non ha dato prova che le suddette sospensioni giudiziarie presentassero i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha informato la Commissione che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per l'importo complessivo di € 12.681.045,00 in linea capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, quasi 2 anni dopo la decisione della Commissione, l'importo recuperando rappresenta ancora l'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale impatto positivo, tuttavia, rischia di essere neutralizzato dal fatto che la Commissione ha già deciso – pur non avendo ancora depositato alcun ricorso formale di fronte alla Corte di Giustizia UE – di chiedere a quest'ultima di sanzionare l'Italia con una sanzione forfettaria di € 20 mln, oltre che con una penale di € 160.000,00 dal giorno dell'eventuale sentenza di condanna, sino al completo rientro degli aiuti illegittimi.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (C-302/09), che dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE, il quale imponeva a tale Stato di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente messa in mora, la Commissione ha rilevato la persistenza dell'inattuazione di detta sentenza. In particolare, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2015 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 28 mln in conto capitale e a circa € 71 mln di interessi.

Stato della Procedura

Il 21/11/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Per esigenze di completezza, si precisa che il 17/09/2015 la Corte UE ha condannato l'Italia per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE, in relazione alla presente procedura

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana - l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte in evase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in parte a titolo forfettario, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, in favore della UE, una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24/01/12, l’INPS ha emesso un mandato (n. 92) con il quale ha accreditato, sul conto della UE presso il Ministero delle Finanze, la predetta somma forfettaria come in precedenza indicata. In data 19 aprile 2013 è stata versata la prima penalità di mora di € 16.533.000,00 e nel mese di gennaio 2014 è stata versata la seconda penalità di mora pari a € 6.252.000,00.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/4014	Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2284	Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PMC	No	Variazione di stato (da PM a PMC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2015/4014 – ex art. 258 del TFUE**

"Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/119/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 5, par. 1, e 8, par. 1 e 2, della Direttiva 2009/119/CE, che impone a ciascuno Stato UE l'obbligo di mantenere un livello "minimo" di "scorte" di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, per soddisfare la relativa domanda nazionale in caso di improvvise difficoltà di approvvigionamento. Alcune scorte, dette "specifiche" (art. 9), possono appartenere solo allo Stato, che ne cura il mantenimento e lo "stoccaggio" (immagazzinamento). Tuttavia, a tutela della collettività, l'art. 8 della Direttiva astringe anche i privati, operanti nel settore petrolifero, a mantenere un certo livello di scorte. Queste, di proprietà dei privati ma detenute per conto dello Stato, sono le "scorte di sicurezza". Detto art. 8 ammette che i privati "delegano" l'attuazione dei loro obblighi "di stoccaggio" delle "scorte di sicurezza", secondo 4 possibilità di delega. Di esse, quelle di cui alle lett. b) e c) consentono che dette scorte, di proprietà privata ma costituite per conto di uno Stato UE ("scorte di sicurezza", vedi sopra), siano stoccate fuori del territorio di quest'ultimo e in quello di altri Stati UE, mediante conferimento della delega, rispettivamente, ad Organismi Nazionali di Stoccaggio (OCS) costituiti da questi ultimi Stati (caso sub b), o ad altri privati aventi capacità di stoccaggio disponibili in questi stessi Stati. Ora, il par. 2 dello stesso art. 8 consente, ad ogni Stato UE, di limitare le possibilità, riconosciute ai privati, di delegare i loro obblighi di stoccaggio. Tale potere statale limitativo, tuttavia, non può intaccare la libertà, dei privati stessi, di delegare liberamente quote inferiori o pari al 10% dei loro obblighi di stoccaggio. Ora, l'art. 5, par. 1, co. 2°, della medesima Direttiva ribadisce che ogni Stato UE può stabilire dei limiti a che le sue scorte "di sicurezza" o "specifiche" siano detenute fuori del suo territorio: al riguardo, affinché la previsione di detti limiti si concili con il predetto art. 8, bisogna per forza concludere che essa non possa mai spingersi sino al punto da consentire allo Stato di vietare, ai privati, di delegare la detenzione di scorte, all'estero, in percentuali non eccedenti il 10% dei relativi obblighi. In Italia, la Direttiva in questione è stata attuata con il Decreto Legislativo 31/12/2012, n. 249. L'art. 5, co 5°, di questo, consente al privato di detenere, all'estero, "scorte di sicurezza" sino ad una soglia percentuale fissata dallo stesso articolo, che risulta rispettosa della soglia di cui al predetto art. 8. Tali norme, quindi, sono conformi alla Direttiva UE. Invece, non conforme ad essa è l'art. 9, co. 7 del Decreto stesso, in combinato disposto con il predetto art. 5, co. 5, laddove se ne deriva che i privati sono obbligati a stoccare prodotti petroliferi anche a titolo di "scorte specifiche" e che queste debbono essere, per l'intero, detenute sul territorio italiano. Al riguardo, si precisa che, per la Dir. 2009/119/CE (art. 9), le scorte che gli operatori privati debbono "stoccare" non possono mai qualificarsi come scorte "specifiche", poiché, come sopra già precisato, queste possono essere solo di proprietà dello Stato. Quindi, le scorte petrolifere del privato si qualificano sempre, per la suddetta Dir. 2009/119/CE, come "di sicurezza". Quindi, per la Dir. 2009/119/CE, l'obbligo imposto ai privati, di detenere sul territorio nazionale le loro scorte petrolifere, non può comprendere anche le percentuali, di esse scorte, inferiori o pari al 10% degli obblighi di stoccaggio del privato medesimo.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2286 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. "terzo pacchetto energia"), nonché dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell'energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l'art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico "gestore del sistema di trasmissione" (GST), individuato nella società concessionaria "Terna". Questa, ai sensi dell'art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto "sistema di trasmissione"). Tale situazione contrasterebbe con l'art. 10 della Dir.va 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purchè in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l'art. 49 TFUE sul riconoscimento della "libertà di stabilimento" delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese "di gestione" - e l'art. 63 TFUE sulla "libera circolazione dei capitali", in quanto la costituzione di "interconnettori" dell'energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell'Autorità cui compete la "regolamentazione" dei mercati in oggetto. L'organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal "secondo" pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal "terzo" "pacchetto energia", cioè dalle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l'art. 35, par.4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l'art. 39, par.4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l'art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai "servizi di bilanciamento" nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall'ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l'ANR è deputata - dall'art. 32, co.1°, del D. Lgs 93/2011 - a disciplinare il bilanciamento "sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico", risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell'energia elettrica, poi, l'"assegnazione delle capacità" è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato elaborato l'art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2284 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 28 della Direttiva 2012/27/UE, volta a rendere più efficiente lo sfruttamento dell'energia. Detto articolo impone che la stessa Direttiva venga recepita nella sua interezza, da tutti gli Stati UE, entro termini già scaduti al momento dell'invio della presente messa in mora. L'Italia ha comunicato di avere recepito detta Direttiva con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale Decreto non recepirebbe tutti gli articoli della Direttiva e, segnatamente: l'art. 2, 1° co, recante la definizione di "audit energetico"; l'art. 2, punti 29 e 45, recanti le definizioni, rispettivamente, di "sistema di trasmissione" (dell'energia) e di "aggregatore"; l'art. 7, par. 8 e 10, i quali, posto che ogni Stato UE deve introdurre regimi "obbligatorii" di efficienza energetica, obbligano determinati soggetti privati e pubblici a: 1) pubblicare annualmente i dati sui risparmi energetici realizzati; 2) stimare tali risparmi in modo trasparente e in base ai criteri di cui all'allegato V punti 1, 2 e 3; 3) produrre e rendere pubblicamente accessibile una relazione annuale su tali risparmi; 4) istituire sistemi di controllo "indipendenti" di una parte significativa delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica; l'art. 7, par. 12 di essa Direttiva, che vieta - laddove l'impatto delle misure politiche di efficientamento energetico si sovrapponga a quello delle misure individuali - di conteggiare due volte i risparmi energetici; l'art. 8, par. 1, co. 4°, che vieta di includere clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell'audit energetico ad un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato; l'art. 8, par. 1, co. 5°, che obbliga ad organizzare l'accesso, al mercato dei prestatori di servizi energetici, secondo criteri trasparenti e non discriminatori; l'art. 9, par. 1, secondo il quale le Autorità responsabili per il gas, l'energia elettrica e l'acqua per uso domestico, devono definire le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali; l'art. 10, par. 2, co. 1°, il quale impone che i contatori consentano informazioni sulla fatturazione e basate sul consumo effettivo; l'art. 11, par. 2, che impone che la ripartizione dei costi avvenga a titolo gratuito; l'art. 15, par. 2, lett. b), che obbliga all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture e alla predisposizione di un calendario di attuazione delle medesime; l'art. 15, par. 5, lett. re a) e b), che obbliga i gestori del sistema di trasmissione e distribuzione a trasmettere e distribuire l'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, nonché a garantire l'accesso alla relativa rete; l'art. 15, par. 6, che obbliga gli Stati UE a garantire che i predetti "gestori" possano offrire servizi di bilanciamento; l'art. 16, par. 2 e 3, che obbliga a rendere trasparenti per i consumatori, e affidabili, i regimi di efficientamento energetico; l'art. 17, par. 2, che impone agli operatori del mercato energetico di informare i consumatori; l'art. 18, par. 1, recante norme sulla promozione del mercato energetico e sull'incoraggiamento dell'accesso, allo stesso, delle PMI; l'art. 19, par. 1, che impone di adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli normativi alla promozione dell'efficienza energetica; l'art. 20, par. 1, che incoraggia la molteplicità delle fonti di finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; l'art. 21, gli Allegati I, II, III, lett. d) e f), e VII, punto 1.3.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.